

## **Determina Dirigenziale N. 807 del 01/12/2020**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Liquidazione Assistenza legale dott.ri C.F. e M.L. – Copertura Assicurazione Roland - Prestazione avv. Angelo Rossi – procedimento penale n.7803/11, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. - Rif. Int. Assistenza Legale 16/2011**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 01/12/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

---

**Oggetto:** Liquidazione Assistenza legale dott.ri C.F. e M.L. – Copertura Assicurazione Roland - Prestazione avv. Angelo Rossi – procedimento penale n.7803/11, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. - Rif. Int. Assistenza Legale 16/2011

**Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Premesso:**

- che, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:

*“1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L’azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda per la sua difesa.*

*4. E’ disapplicato l’art. 41 del DPR 270/1987.”*

- che, ai sensi dell'art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:

*“1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che*

*Determinazione Dirigenziale*

comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda per la sua difesa.

4. E’ disapplicato l’art. 41 del DPR 270/1987.”

- **che**, ai sensi dell’art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

“1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda per la sua difesa.

4. E’ disapplicato l’art. 41 del DPR 270/1987.”

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterianaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:

- **che** gli avvocati dell’Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell’Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell’Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;

- **che** l’Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:

a) “assistenza indiretta”, ovverosia il “rimborso” degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;

*Determinazione Dirigenziale*

**Dato atto:**

- che l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera .

**Verificato**

- che i dott.ri M.L. e F.C., dirigenti medici presso questa Azienda, comunicavano in data 22/12/2011 ( nota prot. n. 14121) di essere coinvolti nel procedimento penale RG n. 7803/2011, incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., specificando di aver nominato, quale unico difensore, l'avv. Angelo Rossi, con studio in Corso Giannone, Caserta;
- che, con nota acquisita al prot. n. 5717 del 02/05/2011, questa AORN trasmetteva le istanze dei medici sopracitati alla Compagnia Assicurativa "Roland", al fine dell'attivazione della copertura assicurativa in virtù della polizza di Assicurazione Tutela Legale n. 820002952;
- che il sinistro veniva rubricato dalla Compagnia Assicurativa Roland al num 12-0367237;

**Preso e dato atto:**

- che tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 746/2019 con cui il Giudice adito assolveva i medici *"perché il fatto non sussiste"*;
- che questa AORN, ai sensi della polizza di Assicurazione Tutela Legale n. 820002952, inviava nota alla Compagnia Assicurativa Roland, con invito alla liquidazione della parcella del legale nominato dai medici di questa AORN nel procedimento in argomento;
- che, con Mail del 21/05/2019, la Compagnia Assicurativa Roland inviava Atto di Quietanza di € 24.247,84 relativo alla liquidazione delle competenze del Legale Avv. Angelo Rossi;
- che, in data 22/05/2019, questa AORN sottoscriveva l'Atto di Quietanza in argomento che veniva trasmesso alla compagnia assicurativa;
- che, in data 28/05/2019, in forza dell'Atto di Quietanza sottoscritto, la Compagnia Roland versava in favore di questa AORN la somma di € 24.247,84, come da evidenza contabile allegata alla presente in modalità "istruttoria";

**Ritenuto:**

- di dover, dunque, provvedere alla liquidazione di cui in argomento per la somma complessiva di € 24.247,84, Spese Generali, IVA e CPA incluse, importo già versato a questa Azienda in data 28/05/2019 dalla Compagnia Assicurativa Roland, così da evitare le conseguenze pregiudizievoli determinate da un'azione giudiziaria del summenzionato legale nei confronti dell'AORN;

*Determinazione Dirigenziale*

**Specificato, altresì**

- **che** restano ad esclusivo carico dei dipendenti le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **che** la pretesa economica del legale eccedente l'importo liquidato da questa AORN sarà a carico del proprio cliente;

**Considerato**

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al *"Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."*

**DETERMINA**

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **di** liquidare in favore dell' avv. Angelo Rossi (C.F. RSSNGL79D12B963V) la somma di € 24.247,84, Spese Generali, IVA e CPA incluse, per la prestazione professionale resa in favore dei medici C.F. e M.L. nel procedimento in premessa descritto, previa emissione e produzione di :
  - 1) n. 2 fatture intestate ai medici C.F. e M.L.;
  - 2) Carta di Identità e Codice Fiscale dei medici C.F. e M.L.;
  - 3) Delega all'incasso in favore del legale avv. Angelo Rossi sottoscritta dai medici C.F. e M.L.;
  - 4) Carta di identità e codice Fiscale dell'avv. Angelo Rossi;
  - 5) IBAN dell'avv. Angelo Rossi;
- **di** specificare che la Compagnia Assicurativa Roland ha già versato la somma oggetto del presente provvedimento in data 28/05/2019, come da evidenza contabile acclusa alla presente in modalità "Istruttoria";
- **di** specificare che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **di** far gravare la spesa della somma complessiva di € 24.247,84 sul conto economico n° 8020202010 – "oneri da cause civili";
- **di** trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC Affari Legali e Gestione Economico-finanziaria, per quanto di competenza.

**Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

*Avv. Chiara Di Biase*

ATTESTA  
(per le propos)

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

Liquidazione Assistenza legale dott.ri C.F. e M.L. – Copertura Assicurazione Roland - Prestazione avv. Angelo Rossi – procedimento penale n.7803/11, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. - Rif. Int. Assistenza Legale 16/2011

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €24.247,84

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 27/11/2020

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**